

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

INDICE

- Art 1 Oggetto del regolamento
- Art 2 Applicazione delle disposizioni generali
- Art 3 Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei Regolamenti comunali
- Art 4 Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle Ordinanze Sindacali e Dirigenziali
- Art 5 Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità
- Art 6 Concorso e solidarietà
- Art 7 Non trasmissibilità dell'obbligazione
- Art 8 Sanzioni amministrative accessorie
- Art 9 Individuazione degli organi addetti al controllo
- Art 10 Atti di accertamento
- Art 11 Verbale di accertamento
- Art 12 Pagamento in misura ridotta
- Art 13 Spese del procedimento
- Art 14 Presentazione del ricorso avverso verbali di accertamento di violazioni
- Art 15 Rapporto all'Autorità competente
- Art 16 Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa
- Art 17 Organo competente a emettere l'ordinanza – ingiunzione o di archiviazione
- Art 18 Ordinanza – ingiunzione
- Art 19 Opposizione all'ordinanza – ingiunzione
- Art 20 Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione
- Art 21 Esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art 22 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Art 23 Ordinanza di archiviazione
- Art 24 Rinvio ad esecutività

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative in attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e si applica anche alle violazioni alle ordinanze dei responsabili di settore.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
3. Salvo diverse disposizioni di leggi statali e regionali, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà in ogni caso essere individuata nei limiti degli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

ART. 2

Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma di regolamento/ ordinanza divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

ART. 3

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti comunali

1. Salvo disposizione di legge, le violazioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00.
2. A decorrere dell'entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti stessi in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono adeguate nel senso che si applica la sanzione pecuniaria prevista nel regolamento, ma nel caso in cui il minimo fosse inferiore ai € 25,00 ed il massimo superiore ai € 500,00 questi andranno ricondotti ai limiti di legge. Nel dubbio le sanzioni si intendono sostituite dalla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00. Nel caso di rinvio regolamentare a sanzioni di legge, queste verranno integralmente applicate.

ART. 4

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

1. In attuazione dell'articolo 7 bis, comma 1 bis, Decreto legislativo 267/00, le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra un limite minimo di € 25,00 ed un limite massimo di € 500,00.

ART. 5

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolorosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, in stato di necessità o di legittima difesa ovvero nell'esercizio di una facoltà legittima.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde l'autorità o il pubblico ufficiale che impartito l'ordine.

ART. 6

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Il concorso sussiste allorchè più soggetti cooperano alla produzione dell'illecito amministrativo ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da loro arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se si tratta di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente privo di personalità giuridica o, in ogni caso da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ART. 7

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

ART. 8

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e quelle comunque previste dalle disposizioni normative statali o regionali vigenti.

ART. 9

Individuazione degli organi addetti al controllo

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Sono addetti al controllo, altresì, i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni dei regolamenti ed ordinanze.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

ART. 10

Atti di accertamento

1. Gli organi, cui spetta il controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedure ad accessi, a ispezioni e verifiche di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica ritenuta necessaria per l'accertamento, redigendo eventualmente verbale ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81.

ART. 11

Verbale di accertamento

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'intestazione dell'ente;
 - b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
 - i) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non state rese dichiarazioni;
 - j) i motivi della mancata contestazione immediata;
 - k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
2. In caso di contestazione immediata, copia del verbale deve essere consegnato all'autore della violazione ed il verbale deve essere sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione.
3. Se il responsabile della violazione si rifiuta di firmare il verbale o di riceverne copia il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale. In tali casi il verbale si considera notificato.
4. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale di accertamento di violazione deve essere sempre notificato all'autore della violazione ed agli obbligati in solido, con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

ART. 12

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta entro il termine prescritto determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal Comune, quando il medesimo compete l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione.

ART. 13

Spese del procedimento

1. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione agli atti, sono a carico dei responsabili delle violazioni.

ART. 14

Presentazione del ricorso avverso i verbali di accertamento di violazione

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi al Comune e possono chiedere di essere sentiti. Gli scritti difensivi e l'eventuale richiesta di audizione devono essere sottoscritti dall'interessato a pena di nullità.

Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine indicato nel precedente comma 1 ovvero inviati con raccomandata; in questo ultimo caso si intendono presentati il giorno di spedizione della raccomandata.

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, l'audizione dovrà essere effettuata entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione degli atti dal Servizio Protocollo del Comune.

ART. 15

Rapporto all'Autorità competente

Fatte salve le ipotesi di connessione obiettiva con un reato, di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta e non siano stati presentati scritti difensivi, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'agente accertatore trasmette al competente organo del Comune, di cui al successivo art. 17, entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente regolamento, il rapporto sulla violazione corredato della copia del verbale di accertamento di violazione e della prova dell'avvenuta contestazione o notificazione del verbale di accertamento di violazione.

ART. 16

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è quello stabilito dalla legge.

ART. 17

Organo competente a emettere l'ordinanza – ingiunzione o di archiviazione

1. L'organo competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione è il Responsabile del settore competente per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative.
2. Il Responsabile del settore competente per materia riceve, altresì, il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Lo stesso Responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del sopra citato articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Egli può delegare al responsabile del procedimento, se persona diversa, l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

ART. 18

Ordinanza – ingiunzione

1. Il Responsabile di settore di cui al precedente art. 17, nel caso in cui, nonostante la presentazione di scritti difensivi, ritenga fondato l'accertamento di violazione, emette ordinanza-ingiunzione. Sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, entro 18 mesi decorrenti dalla data di contestazione immediata della violazione amministrativa o della notificazione degli estremi della violazione, con ordinanza motivata:
 - a) determina la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese di procedimento;
 - b) dispone in merito alle eventuali sanzioni accessorie indicando i tempi e le modalità per la loro esecuzione.
2. L'Autorità competente, nel determinare l'importo della sanzione, si atterrà ai parametri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione sarà, perciò, determinata avendo riguardo innanzitutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. L'Autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura come sopra individuata in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile e delle sue condizioni patrimoniali. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui sopra, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nel caso il responsabile della violazione non abbia obblato la contravvenzione entro i 60 giorni o non abbia presentato ricorso entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge 689 del 1981, la sanzione applicata con il verbale di contravvenzione viene applicata a regime senza l'applicazione del regime più favorevole con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
4. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere personalmente sentito ai sensi del succitato dell'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità invita per iscritto l'interessato a rendere, entro il termine di 90 giorni dalla data di registrazione della relativa istanza al protocollo del Comune, dichiarazioni in ordine a fatti, stati a qualità personali utili ai fini della determinazione della sanzione. La mancata audizione dell'interessato determina l'annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione. La mancata risposta dell'interessato all'invito di cui sopra non impedisce l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

5. L'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata agli interessati, nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, e deve essere comunicata integralmente all'organo che ha redatto gli atti relativi all'accertamento di violazione.
6. Il competente organo, qualora nulla sia pervenuto nei termini disposti per il pagamento in misura ridotta o per la presentazione degli scritti difensivi, esaminati gli atti, emette ordinanza nei tempi e con le modalità descritte nei precedenti commi.
7. Salvo diverse disposizioni di legge, i proventi derivanti dalle ordinanze-ingiunzioni sono introitati dal Comune.

ART. 19

Opposizione all'Ordinanza – ingiunzione

1. Salvo quanto previsto dai comuni seguenti, avverso l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 al Giudice di Pace di Novara entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
2. L'opposizione si propone davanti al Tribunale di Novara quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di: a) tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica e edilizia; d) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) igiene degli alimenti e delle bevande; f) società e intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; h) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) euro; i) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) euro; l) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

ART. 20

Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

1. Il Comune sta in giudizio nella persona del Sindaco o di funzionari appositamente delegati dallo stesso ai sensi di quanto previsto dallo Statuto comunale.
2. Della difesa in giudizio può essere conferito l'incarico a un avvocato.

ART. 21

Esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza-ingiunzione, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione lo inviterà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute, mediante iscrizione a ruolo o tramite la procedura prevista dal RD 14.4.1910, n. 639

ART. 22

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento rateale della somma prevista dall'ordinanza-ingiunzione.

2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché contenere tutti gli elementi che l'interessato ritenga utili a comprovare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse nei limiti del sopra citato articolo 26 della legge n. 689/81.
3. In ogni momento il debito residuo può essere estinto mediante un unico pagamento.
4. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria oltre alle spese di procedimento in unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

ART. 23

Ordinanza di archiviazione

1. Qualora il competente organo rilevi l'infondatezza dell'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, la quale deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

ART. 24

Rinvio ed esecutività

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento si applicano la legge 24 novembre 1981, n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.